

**CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
E AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA  
PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA**

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

VISTO il Decreto MIUR 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto MIUR 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126, S.O., recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'articolo 15 del suddetto D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, che ha sostituito il precedente D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato D.L. n. 68/2015, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 68/2015, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1806 del 19 luglio 2021, con cui sono state accreditate le Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Padova e le relative strutture della rete formativa delle singole Scuole di specializzazione;

VISTO il vigente Regolamento per la formazione medico-specialistica dell'Università degli Studi di Padova;

VISTE le indicazioni della Regione del Veneto in materia;

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (di seguito denominata Università), con sede in via 8 Febbraio, 2 – 35122 Padova, P.IVA 00742430283, rappresentata dalla Magnifica Rettrice, prof.ssa Daniela Mapelli

## E

L'AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA (di seguito denominata Azienda), con sede in via Enrico degli Scrovegni, 14 – 35131 Padova (PD), P.IVA e C.F.00349050286, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Paolo Fortuna

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università e per l'Azienda.

#### **Art. 2 - Possesso dei requisiti**

Ai fini del completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università, l'Azienda mette a disposizione delle Scuole di Specializzazione indicate nell'allegato 1 il personale, le strutture e le attrezzature delle Unità Operative riportate nello stesso allegato quali strutture collegate, in corrispondenza della relativa Scuola di Specializzazione.

L'Azienda attesta che le strutture di cui all'allegato 1 sono in possesso di tutti gli standard generali e specifici previsti dal D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini dell'accreditamento quali strutture della rete formativa delle relative Scuole di Specializzazione e che le stesse non sono state messe a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

L'Azienda pone altresì a disposizione le ulteriori strutture riportate nell'allegato 1 quali strutture complementari.

L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Università ogni variazione che determini il venire meno dei presupposti e delle condizioni necessarie per il possesso degli standard generali e specifici di cui al D.I. 402/2017.

#### **Art. 3 - Attività del medico in formazione specialistica**

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura convenzionata sono concordati dalla Direzione della Scuola di specializzazione con il dirigente responsabile della struttura stessa.

Durante lo svolgimento delle suddette attività assistenziali presso la struttura convenzionata, l'Azienda garantirà allo specializzando la presenza di un tutore, che potrà essere il responsabile della struttura stessa o un suo delegato.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura convenzionata, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali.

#### **Art. 4 - Frequenza**

Il controllo della frequenza degli specializzandi in formazione presso l'Azienda è affidato al responsabile della struttura dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della Scuola di specializzazione, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

#### **Art. 5 – Obblighi dello specializzando**

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda, lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Lo specializzando è tenuto a conoscere e rispettare, per quanto attiene all'attività svolta presso le unità operative dell'Azienda, il "Codice di comportamento" aziendale pubblicato nel sito [www.aulss6.veneto.it](http://www.aulss6.veneto.it) sub Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e di condotta. È tenuto altresì a conoscere e rispettare il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione" (pubblicato nel sito [www.aulss6.veneto.it](http://www.aulss6.veneto.it) sub Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza).

## **Art. 6 - Tutela assicurativa**

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

## **Art. 7- Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università e Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- L'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- L'Azienda è tenuta a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08 ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica già effettuata;
- L'Azienda, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale gli specializzandi saranno inseriti, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- L'Università è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi gli specializzandi. Nello specifico si fa carico ed invia all'Azienda
  1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
  2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immunosierologiche.

L'Azienda, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale gli specializzandi saranno inseriti, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata da ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, qualora gli specializzandi dell'Università, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, siano esposti a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture dell'Azienda ove saranno inseriti, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

1. Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio degli specializzandi in funzione dell'attività che verrà effettuata presso l'Azienda e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo.
2. Il Medico Autorizzato dell'Università, per gli specializzandi classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato all'Azienda.  
In caso di soprappiù non idoneità dello specializzando durante le attività del presente accordo, l'Università farà divieto allo stesso di esposizione dandone comunicazione anche all'Azienda.
3. L'Azienda provvede a dotare gli specializzandi di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza
4. Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Università la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Università.
5. L'Università si assicurerà che gli specializzandi coinvolti abbiano ricevuto l'informazione e la formazione dei lavoratori di cui all'art.112 comma 1 lettera e) del D.Lgs 101/20, e l'Azienda provvederà all'informazione specifica dei lavoratori in rapporto alle caratteristiche particolari delle zone classificate in ottemperanza all'art.113 comma 2 lettere c) e d) del già citato D.Lgs 101/20.

In relazione a situazioni di emergenza sanitaria, l'accesso alle strutture aziendali è subordinato al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e di specifiche indicazioni aziendali per fronteggiare l'emergenza stessa.

### **Art. 8 – Privacy**

L'Azienda, l'Università e gli specializzandi si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di trattamento di dati personali.

Con riferimento al trattamento dei dati personali degli specializzandi e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento e ciascuna per la parte di propria competenza.

Ciascuna Parte assolve in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali, tra cui la messa a disposizione a favore dei soggetti interessati dal presente trattamento dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

In fase di autorizzazione alla frequenza presso le strutture dell'Azienda, lo specializzando viene nominato "autorizzato al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art.2 *quaterdecies* del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per l'accesso alle banche dati digitali, viene abilitato dall'UOSD Sistemi Informativi mediante la consegna di credenziali personali, solo a seguito di specifica richiesta da parte del Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa ospitante; tali credenziali vanno restituite al momento della cessazione dell'attività di specializzazione presso l'Azienda.

Lo specializzando deve svolgere all'avvio della frequenza la formazione obbligatoria in materia di protezione dati personali messa a disposizione dell'Azienda.

L'Azienda si attiene al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 9 novembre 2005, in materia di prestazioni sanitarie svolte alla presenza di specializzandi e/o studenti, garantendo cautele volte a limitare l'eventuale disagio dei pazienti, anche in relazione al grado di invasività del trattamento, circoscrivendo il numero degli studenti presenti e rispettando eventuali legittime volontà contrarie espresse dai pazienti stessi.

Il Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa in cui si svolge la frequenza è responsabile della vigilanza su quanto previsto nel presente articolo.

L'inosservanza segnalata delle disposizioni del presente articolo è motivo di revoca della frequenza.

### **Art. 9 - Mensa ed uniformi di servizio**

L'Azienda garantisce agli specializzandi l'accesso alla mensa, alle medesime condizioni previste per gli utenti esterni.

L'Azienda garantisce altresì agli specializzandi l'accesso alle altre strutture logistiche di supporto della struttura in cui essi svolgono l'attività formativa.

L'Azienda mette a disposizione degli specializzandi le uniformi di servizio.

### **Art. 10 - Incarichi di insegnamento**

Nei limiti stabiliti dalle normative di Ateneo, l'Università potrà affidare al personale dipendente dell'Azienda, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente, le funzioni di professore a contratto per lo svolgimento degli insegnamenti previsti dal corso di specializzazione o per attività didattiche integrative.

A tale riguardo, l'Azienda autorizza sin d'ora i propri dipendenti allo svolgimento delle attività sopra indicate, fatto salvo il consenso degli interessati.

L'Azienda rilascerà al proprio dipendente, ove previsto, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 impegnandosi a trasmetterla alla struttura universitaria coinvolta in tempo utile per consentire l'attribuzione dell'incarico da parte dell'Università.

### **Art. 11 - Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027, con la possibilità per le parti di rinnovarla espressamente, dandone comunicazione almeno tre mesi prima di tale termine.

Le parti possono inoltre recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.

L'Azienda si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico-specialistica agli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

### **Art. 12 - Modalità di stipula**

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 13 - Imposta di bollo e di registro**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolta dall'Università in modalità virtuale.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

#### **Art. 14 - Norma finale**

Le parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applichino le disposizioni di legge, i regolamenti dell'Università e le disposizioni della Regione del Veneto, applicabili in materia.

La Rettore dell'Università degli Studi di Padova

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

Il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

# ALLEGATO 1

# ULSS 6-EUGANEA

<i>OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO</i>			
	<b>UNITÀ OPERATIVA</b>	<b>TIPOLOGIA STRUTTURA</b>	<b>SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE</b>
	ANATOMIA PATOLOGICA	COLLEGATA	ANATOMIA PATOLOGICA
	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	COLLEGATA	ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE
	CHIRURGIA GENERALE	COLLEGATA	CHIRURGIA GENERALE
	CHIRURGIA GENERALE	COMPLEMENTARE	CHIRURGIA VASCOLARE
	GERIATRIA	COLLEGATA	GERIATRIA
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	COLLEGATA	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
	CARDIOLOGIA	COLLEGATA	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
	DIREZIONE MEDICA	COMPLEMENTARE	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
	MEDICINA GENERALE	COMPLEMENTARE	MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA
	PRONTO SOCCORSO	COMPLEMENTARE	MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA
	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	COMPLEMENTARE	MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	COMPLEMENTARE	MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA
	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	COLLEGATA	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
	MEDICINA GENERALE	COLLEGATA	MEDICINA INTERNA
	PRONTO SOCCORSO	COMPLEMENTARE	MEDICINA INTERNA
	PEDIATRIA	COMPLEMENTARE	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	ONCOLOGIA	COLLEGATA	ONCOLOGIA MEDICA
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	COLLEGATA	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
	SOVRASTRUTTURA PEDIATRIA E NIDO	COLLEGATA	PEDIATRIA
	PSICHIATRIA	COLLEGATA	PSICHIATRIA
	RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	COLLEGATA	RADIODIAGNOSTICA
	UROLOGIA	COLLEGATA	UROLOGIA
<i>OSPEDALE DI CITTADELLA</i>			
	<b>UNITÀ OPERATIVA</b>	<b>TIPOLOGIA STRUTTURA</b>	<b>SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE</b>
	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	COLLEGATA	ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE
	CHIRURGIA GENERALE	COLLEGATA	CHIRURGIA GENERALE
	CHIRURGIA GENERALE	COMPLEMENTARE	CHIRURGIA VASCOLARE
	CARDIOLOGIA	COLLEGATA	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
	PNEUMOLOGIA	COLLEGATA	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
	DIREZIONE MEDICA	COMPLEMENTARE	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
	MEDICINA GENERALE	COMPLEMENTARE	MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA
	PRONTO SOCCORSO	COMPLEMENTARE	MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA
	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	COMPLEMENTARE	MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA
	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	COLLEGATA	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
	MEDICINA GENERALE	COLLEGATA	MEDICINA INTERNA
	PRONTO SOCCORSO	COMPLEMENTARE	MEDICINA INTERNA
	NEUROLOGIA	COLLEGATA	NEUROLOGIA
	PEDIATRIA	COMPLEMENTARE	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	ONCOLOGIA	COLLEGATA	ONCOLOGIA MEDICA
	OTORINOLARINGOIATRIA	COLLEGATA	OTORINOLARINGOIATRIA
	PEDIATRIA	COLLEGATA	PEDIATRIA
	PSICHIATRIA	COLLEGATA	PSICHIATRIA
	RADIOLOGIA	COLLEGATA	RADIODIAGNOSTICA
<i>OSPEDALE DI CONSELVE</i>			
	<b>UNITÀ OPERATIVA</b>	<b>TIPOLOGIA STRUTTURA</b>	<b>SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE</b>
	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	COLLEGATA	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

<b>OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO</b>			
	<b>UNITÀ OPERATIVA</b>	<b>TIPOLOGIA STRUTTURA</b>	<b>SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE</b>
	CHIRURGIA GENERALE	COLLEGATA	CHIRURGIA GENERALE
	GERIATRIA	COLLEGATA	GERIATRIA
	CARDIOLOGIA	COMPLEMENTARE	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
	DIREZIONE MEDICA	COMPLEMENTARE	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	COLLEGATA	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
	UROLOGIA	COLLEGATA	UROLOGIA
<b>OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD</b>			
	<b>UNITÀ OPERATIVA</b>	<b>TIPOLOGIA STRUTTURA</b>	<b>SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE</b>
	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	COLLEGATA	ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE
	CHIRURGIA GENERALE	COLLEGATA	CHIRURGIA GENERALE
	CHIRURGIA GENERALE	COMPLEMENTARE	CHIRURGIA VASCOLARE
	GERIATRIA	COLLEGATA	GERIATRIA
	CARDIOLOGIA	COMPLEMENTARE	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
	MEDICINA GENERALE	COMPLEMENTARE	MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE
	DIREZIONE MEDICA	COMPLEMENTARE	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
	PRONTO SOCCORSO	COLLEGATA	MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA
	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	COMPLEMENTARE	MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA
	MEDICINA GENERALE	COLLEGATA	MEDICINA INTERNA
	PRONTO SOCCORSO	COMPLEMENTARE	MEDICINA INTERNA
	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	COMPLEMENTARE	MEDICINA INTERNA
	UOC LABORATORIO ANALISI	COLLEGATA	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
	PEDIATRIA	COMPLEMENTARE	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	ONCOLOGIA	COMPLEMENTARE	ONCOLOGIA MEDICA
	OTORINOLARINGOIATRIA	COLLEGATA	OTORINOLARINGOIATRIA
	MEDICINA DI LABORATORIO	COLLEGATA	PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA
	PEDIATRIA; NIDO	COLLEGATA	PEDIATRIA
	PSICHIATRIA	COLLEGATA	PSICHIATRIA
	UROLOGIA	COLLEGATA	UROLOGIA
<b>STRUTTURE TERRITORIALI</b>			
	<b>UNITÀ OPERATIVA</b>	<b>TIPOLOGIA STRUTTURA</b>	<b>SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE</b>
	SERVIZIO DI DIABETOLOGIA E DIETETICA	COMPLEMENTARE	ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO
	UOC CURE PRIMARIE - DISTRETTO 3	COMPLEMENTARE	GERIATRIA
	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	COLLEGATA	IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	DISTRETTI SOCIO-SANITARI	COMPLEMENTARE	IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO	COMPLEMENTARE	IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	DIREZIONE SANITARIA	COMPLEMENTARE	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
	SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	COLLEGATA	MEDICINA DEL LAVORO
	DIPARTIMENTO FUNZIONALE DI RIABILITAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO	COLLEGATA	MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO FISICO
	RIAB. TERRITORIALE E APPROPR. PROTESICA	COMPLEMENTARE	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
	DISTRETTI SOCIO-SANITARI	COLLEGATA	MEDICINA DI COMUNITÀ E DELLE CURE PRIMARIE
	DIREZIONE MEDICA	COLLEGATA	MEDICINA LEGALE
	DIREZIONE SANITARIA	COLLEGATA	MEDICINA LEGALE
	SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	COLLEGATA	MEDICINA LEGALE
	DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE	COLLEGATA	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	COMPLEMENTARE	PEDIATRIA

<b>STRUTTURE TERRITORIALI</b>	<b>UNITÀ OPERATIVA</b>	<b>TIPOLOGIA STRUTTURA</b>	<b>SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE</b>
	CSM 1 - VIA BERCHET - ATTIVITÀ CLINICA S01; CSM 3 - VIA BUZZACCARINI - ATTIVITÀ CLINICA S01; SERD PADOVA; CSM 1 - VIA BERCHET - ASSISTENZA PSICHIATRICA S05;	COMPLEMENTARI	PSICHIATRIA
	CSM ESTE; CSM CAMPOSAMPIERO; CTRP TIPO "A" "LA MERIDIANA" - ASSISTENZA PSICHIATRICA S05; CSM 2 - VIA DEI COLLI - ASSISTENZA PSICHIATRICA S05; CTRP TIPO "A" "CTRP DI GRANZE" - ASSISTENZA PSICHIATRICA S05;	COMPLEMENTARI	PSICHIATRIA
	SERD PIOVE DI SACCO; CSM MONSELICE; CSM CITTADELLA; CSM 2 VIA DEI COLLI - ATTIVITÀ CLINICA S01; CSM 3 VIA BUZZACCARINI - ASSISTENZA PSICHIATRICA S05; CSM PADOVA SUD	COMPLEMENTARI	PSICHIATRIA
	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE	COLLEGATA	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
	SERVIZIO DI DIABETOLOGIA E DIETETICA	COLLEGATA	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
	DIREZIONE SANITARIA	COLLEGATA	STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA
	AMBULATORIO DI DERMATOLOGIA - DISTRETTO 1	COLLEGATA	DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
	CURE PALLIATIVE E HOSPICE	COLLEGATA	MEDICINA E CURE PALLIATIVE

*Per ciascuna Scuola di specializzazione si intendono inoltre convenzionate, oltre alla struttura corrispondente alla Scuola, le ulteriori strutture aziendali necessarie al completamento degli Standard/Requisiti previsti dal decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402.*